

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione	4
Art. 2 - Definizioni	4

TITOLO II – NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITA'	5
Art. 3 - Sicurezza urbana e pubblica incolumità	5
Art. 4 - Prevenzione dei danneggiamenti	6
Art. 5 - Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e uso di mezzi recanti molestia	6
Art. 6 - Pericolo di incendi, esalazioni moleste	6
Art. 7 - Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi	7
Art. 8 - Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici.....	8
Art. 9 - Pulizia dei luoghi di carico, scarico e trasporto delle merci	8
Art. 10 - Sicurezza degli edifici pubblici o privati - edilizia residenziale pubblica	8
Art. 11 - Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri.....	9
Art. 12 - Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali	10
Art. 13 - Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale	10
CAPO II - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO	10
Art. 14 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere	10
Art. 15 - Attività vietate, uso del suolo pubblico e depositi esterni	12
Art. 16 - Esecuzione di giochi in luogo pubblico	12
Art. 17 - Recinzione e manutenzione terreni	12
Art. 18 - Targhe, monumenti ed apparecchi di pubblica utilità	13
Art. 19 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri	13
Art. 20 - Tetti, cornicioni e canali di gronda negli edifici	13
Art. 21 - Giardini, parchi, aree verdi e fontane	13
Art. 22 - Corsi d'acqua	14
CAPO III - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE	14

Art. 23 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone	14
Art. 24 - Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo	15
Art. 25 - Rumori e schiamazzi per le strade	15
Art. 26 - Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali	15
CAPO IV - MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE	15
Art. 27 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa	15
Art. 28 - Obbligo di vendita delle merci esposte e dell'uso dei bagni	15
Art. 29 - Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada	16
Art. 30 - Divieto d'uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune	16
Art. 31 - Mestieri ambulanti e artisti di strada	16
Art. 32 - Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti.....	16
Art. 33 - Attività di noleggio di velocipedi e cavalli	17
Art. 34 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti.....	17
TITOLO III – SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO	17
CAPO I - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI	17
Art. 35 - Sistema sanzionatorio.....	17
Art. 36 - Sanzioni	18
Art. 37 - Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate ..	18
Art. 38 - Sequestro cautelare propedeutico alla confisca. Attività di accertamento	19
Art. 39 - Sospensione, revoca e decadenza delle autorizzazioni e concessioni	19
Art. 40- Segnalazioni o reclami	20
CAPO II DIFFIDA	20
Art. 41 - Diffida.....	20
Art. 42 - Sanzioni per inottemperanti alla diffida	20
CAPO III - PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO	20
Art. 43 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità	20
Art. 44 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità	20

TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI	21
Art. 45 - Conciliazione in via breve	21
Art. 46 - Abrogazioni	21

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme di legge, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena, pacifica e civile convivenza, prevenendo situazioni che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento dei cittadini e le attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati. Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art. 158, comma 2, del D. Lgs. 31/03/1998, n. 112. 2. Per polizia amministrativa locale si intende l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina l'esercizio dei propri diritti e ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti all'art. 159 c. 2 del D. Lgs. 31/03/1998 n. 112, e ripresi dal Decreto del Ministro dell'Interno del 5/8/2008. 3. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1 e 2, detta norme autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di: sicurezza urbana e pubblica incolumità; convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro; pubblica quiete e tranquillità delle persone; disciplina dei mestieri e delle attività lavorative. 4. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale. 5. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna specifica con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana. 6. Quando nel presente testo ricorre il termine "suolo, area, o spazio pubblico" per tale deve intendersi sia il suolo di dominio pubblico in senso stretto, che il suolo privato gravato di servitù di uso pubblico o comunque di fatto aperto al pubblico.

Art. 2 – Definizioni.

Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, si definisce: a) sicurezza urbana e pubblica incolumità: l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado urbano e sociale, nonché situazioni di danneggiamento, occupazione abusiva del patrimonio pubblico e privato, nonché comportamenti che possono offendere la pubblica decenza ed il libero utilizzo degli spazi pubblici. b) convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che conformino l'aspetto urbano alle regole di decenza comunemente accettate. Inoltre per fruizione dei beni comuni, si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni, fatto salvo quanto la legge prescrive per i beni demaniali. Per utilizzazione dei beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto per l'esercizio di norma temporaneo, di attività lecite anche di carattere privato. L'utilizzazione di beni comuni è sempre preventiva concessione o autorizzazione. c) pubblica quiete e tranquillità delle persone: la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo. d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative: la disciplina dei mestieri ambulanti di qualsiasi tipo, delle attrazioni, dei trattenimenti e degli spettacoli viaggianti, di alcuni aspetti

relativi alle attività commerciali, artigianali e industriali, nonché ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia. e) Per assistenza alle persone s'intende il sostegno delle persone malate o disperse indigenti o in situazioni di marginalità, ovvero l'attività volta al sostegno dei minori non accompagnati. f) Sono da considerarsi beni di interesse l'alveo dei fiumi, i corsi d'acqua e le porzioni degli stessi che attraversano il territorio comunale.

TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO CAPO I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ

Art. 3 - Sicurezza urbana e pubblica incolumità

1. Il Comune garantisce l'equo esercizio dei diritti individuali, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, alle loro attività o alla loro libera e tranquilla circolazione, nonché essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo. Inoltre ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità né recare danno con il proprio comportamento, anche colposo, alle strade e alle aree, strade, spazi comuni, agli edifici, ponti, arredi, veicoli pubblici, monumenti e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede.

3. Ferme restando le disposizioni contenute nelle Leggi statali, al fine di prevenire alterchi o situazioni di conflitto che possano cagionare pericolo per l'incolumità pubblica, e soltanto nel caso in cui possano ricorrere tali condizioni, è fatto divieto a chiunque sia in stato di ubriachezza, di frequentare luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico.

4. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative quali esercizi pubblici o commerciali, artigianali industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causino disturbi, disagi o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada, in ipotesi tenendo accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo opera di persuasione attraverso proprio personale che assolva a questa funzione. E' fatto obbligo ai gestori dei locali suddetti al termine dell'orario dell'attività nelle occupazioni di suolo pubblico concesse e nelle immediate adiacenze delle stesse di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento riconducibile agli avventori o clienti del proprio locale.

5. E' fatto obbligo ai gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di tenere fuori del proprio locale almeno un posacenere abbastanza capiente contenente sabbia o altro materiale ignifugo dove gli avventori possano spegnere le sigarette.

6. Ai fini di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo nelle ore notturne, fatte salve norme speciali che l'Amministrazione Comunale ha già adottato o si riserva di adottare, (dalle ore 23.00 sino alla chiusura) da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli esercizi artigianali e degli avventori, è vietata la vendita, la somministrazione e la detenzione all'aperto di

bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed anche non alcoliche in contenitori di vetro e/o di metallo. E' altresì possibile la vendita, la somministrazione e la detenzione in contenitori di plastica.

7. L'Amministrazione Comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 4, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali e in caso di persistenza di fenomeni di disagio può applicare il disposto di cui all'art. 40. Salvo quanto disposto dal Codice della Strada, è fatto inoltre divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione delle persone, con particolare riferimento a quelle con ridotta mobilità occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimani delle gradinate, i percorsi per non vedenti. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare o consentire attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengano conto di quanto sopra.

Art. 4 - Prevenzione dei danneggiamenti

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle Leggi Statali e Regionali, ogni frequentatore di luoghi pubblici a salvaguardia della sicurezza e del decoro del comune ha l'obbligo di non imbrattare, non abbandonare per strada bottiglie o altri contenitori di vetro, lattine, residui di consumazione, cocci e simili, non diminuire la funzionalità né recare danno, col proprio comportamento anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature e arredi o veicoli pubblici, ai monumenti, e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede.

2. E' vietato salire sui monumenti, superare le recinzioni apposte dall'Autorità, entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane o gettarvi o immergervi oggetti.

3. E' comunque vietato collocare su muri, lampioni, alberi, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili, tranne nei casi espressamente autorizzati.

4. E' vietato altresì collocare, appoggiare, legare i velocipedi su pali a sostegno dei cartelli stradali, barriere di protezione di monumenti, altri elementi di arredo urbano; è inoltre vietato collocare i velocipedi sui marciapiedi e comunque in modo che rechino intralcio alla circolazione pedonale e carrabile.

Art. 5 - Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e uso di mezzi recanti molestia

1. E' fatto divieto lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche e recando fastidio a chiunque.

Art. 6 - Pericolo di incendi, esalazioni moleste

1. E' vietato provocare qualunque esalazione che rechi danno o molestia; esclusi i mesi di luglio, agosto e settembre, nonché nei periodi ove sia dichiarato lo stato di grave pericolosità, dalle ore 06.00 alle ore 18.00 è consentita in aree private la bruciatura di residui vegetali purché ciò avvenga nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia. E' possibile effettuare accensioni solo nell'esercizio delle attività agricole, secondo le disposizioni eventualmente emanate dall'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle norme regionali in materia e comunque in condizioni di sicurezza tali da non costituire incendio.

2. La bruciatura ove consentita dovrà avvenire secondo le seguenti prescrizioni:

a) in assoluta assenza di vento;

- b) i residui vegetali dovranno risultare prodotti esclusivamente sul posto;
- c) la bruciatura dovrà avvenire su un terreno opportunamente pulito avendo cura di bagnare opportunamente la zona circostante al sito di accensione del fuoco;
- d) i residui vegetali dovranno essere bruciati una volta secchi, al fine di produrre la minore quantità possibile di fumo;
- e) è fatto divieto assoluto di bruciare qualsiasi materiale, anche in minima quantità, che non sia di origine vegetale;
- f) la bruciatura dovrà avvenire ad una distanza minima di 50 metri da edifici pubblici o privati ed in maniera tale da evitare il più possibile le emissioni di fumo che vadano in direzione di case di civile abitazione;
- h) il fuoco dovrà essere immediatamente spento a semplice richiesta degli agenti della forza pubblica, qualora questi avvedano il seppur paventato verificarsi di danni o molestie a persone e/o cose;
- g) è fatto obbligo durante l'accensione e l'ardere del fuoco stesso di sorveglianza costante del soggetto ivi operante il quale deve essere persona di maggiore età

3. E' parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi. I terreni debbono essere mantenuti, da parte di chi ne ha la disponibilità, in condizioni, con particolare riguardo alle sterpaglie ed al mantenimento del manto erboso, in condizioni tali da non essere potenzialmente causa di incendi. Inoltre gli edifici privati, a tale scopo, debbono essere mantenuti in sicurezza, per quanto riguarda la tipologia dei depositi e degli oggetti in essi detenuti. E' fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.

4. E' vietato tenere accesi, nelle aree pubbliche e private, i motori dei veicoli quando gli stessi siano fermi per motivi diversi dalla momentanea interruzione o rallentamento della circolazione; in particolare, è fatto obbligo al conducente di spegnere il motore nel caso in cui momentaneamente si allontani dal veicolo ovvero stazioni fuori dall'abitacolo.

Art. 7 - Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi

1. E' fatto divieto per chiunque di effettuare accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo, esplodere petardi, gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati, o non adibiti allo scopo o non autorizzati. In particolare all'interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali (canile, gattile, ecc.) nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture. Inoltre in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche ove transitino o siano presenti delle persone.

2. Restano comunque salvi i fuochi e le accensioni correlate a manifestazioni promosse dalla Civica Amministrazione ed autorizzate dalla competente Autorità di Pubblica Sicurezza che potrà disporre eventuali, circostanziate e puntuali prescrizioni.

Art. 8 - Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

1. E' fatto obbligo, previo rilascio di titolo abilitativo ove previsto, a chiunque proceda a verniciare porte, finestre, cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti e alle proprietà.
2. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei o comunque senza l'uso di idonee protezioni ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
4. Gli offendicula ed ogni manufatto od attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico, dovranno essere collocati o protetti in modo da non causare pericolo per la collettività.
5. E' vietato eseguire sulle soglie delle abitazioni e dei fondi o sui davanzali delle finestre o su terrazzi o balconi, lavori o altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia a chiunque e mettano in pericolo la pubblica incolumità.

Art. 9 - Pulizia dei luoghi di carico, scarico e trasporto delle merci

1. Chiunque effettui operazioni di carico, scarico o trasporto di merci od altro qualsiasi materiale, deve provvedere immediatamente alla rimozione di eventuali ingombri ed al ripristino della nettezza del suolo ove le operazioni ne abbiano prodotto lordura.
2. Salvo quanto previsto dal Codice Strada, i conducenti dei veicoli svolgenti dette operazioni debbono inoltre adottare idonee misure volte ad evitare il seppur minimo spargimento su suolo pubblico di polvere, sabbia o qualsivoglia altro materiale solido o liquido.
3. Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali e regionali, è fatto divieto di trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che potrebbe causare, in determinate situazioni, pericolo per la collettività.

Art. 10 - Sicurezza degli edifici pubblici o privati - edilizia residenziale pubblica

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, inconvenienti igienici, cadute ed allagamenti. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza per quanto riguarda il carico, peso e la tipologia degli oggetti in essi contenuti, anche dal punto di vista igienico, della prevenzione incendi e della stabilità degli immobili. In particolare è vietato in qualsiasi spazio privato o comune ammassare rifiuti, in particolar modo di materiale deperibile.
2. E' fatto obbligo ai gestori, agli affittuari o a chi abbia la disponibilità degli edifici o ne sia responsabile, di eliminare la neve caduta sui tetti, sulle terrazze e sui davanzali, qualora possa essere causa di pericolo, e di rimuoverla dal marciapiede nella parte prospiciente gli ingressi del domicilio privato o dei locali in uso ad attività lavorative. La neve rimossa, non dovrà essere in nessun caso sparsa o accumulata su luogo pubblico, qualora non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite

delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede alla pubblica via, di pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la capacità del Comune di intervenire per la rimozione neve. In tempo di gelo a cura degli stessi, deve essere provveduto alla spargitura di sale o sabbia sugli stessi per impedire lo sdruciolamento.

3. E' fatto divieto dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari. A seguito di tale violazione potranno sempre essere sequestrati i macchinari e le attrezzature. Il Sindaco può ordinare a mezzo di specifica ordinanza contingibile e urgente lo sgombero dei locali o parte di essi. Analogamente a seguito di verifica da parte dell'ASL si procede per i locali abusivamente adibiti a dimora non essendo destinati a tale uso, ovvero abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene di persone e cose.

4. In caso di mancato utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro; a tale scopo, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.

5. I proprietari od amministratori o conduttori d'immobili dovranno adottare ogni misura idonea ad evitare l'introduzione e/o stazionamento di volatili nell'edificio e loro pertinenze, provvedendo senza ritardo a ripulirne le parti insudiciate da escrementi od altro connesso; l'obbligo incombe al singolo proprietario, ove la porzione immobiliare interessata e sue pertinenze sia di proprietà esclusiva.

6. A i proprietari d'immobili pubblici e privati, ai titolari di diritti equipollenti nonché ai relativi amministratori è fatto obbligo di adottare ogni misura idonea a prevenire e/od eliminare la proliferazione dei ratti, provvedendo in particolare alla costante pulizia di cavedi in, intercapedini, giardini e luoghi analoghi.

7. E' fatto obbligo all'amministratore di esporre nell'ingresso di ogni condominio un cartello plastificato indicante tutti i recapiti telefonici nonché le indicazioni della sede dell'ufficio dell'amministratore stesso completo di tutti i numeri di soccorso pubblico e in caso di presenza di ascensore tutti i recapiti del manutentore; altrettanto dicasi in caso di riscaldamento condominiale; è fatto altresì obbligo in caso di cambio di uno dei soggetti di sostituirlo con i dati aggiornati. Detto cartello deve riportare anche in calce la data di compilazione e la firma o il timbro dell'amministratore stesso.

8. La Polizia Locale esegue i controlli richiesti dagli uffici competenti o d'iniziativa, per verificare il corretto uso e la titolarità degli occupanti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, allontanando eventuali abusivi ed eseguendo i provvedimenti di decadenza o sgombero.

Art. 11 - Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri

1. E' fatto obbligo di fissare adeguatamente sui parapetti dei terrazzi, poggiali, finestre ed in ogni altra parte esterna delle case e dei muri, e con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso o altri oggetti mobili gravanti su aree pubbliche o private, al fine di garantire la sicurezza per tutte le persone e ad eliminare qualsiasi pericolo di caduta su dette aree.

2. Nei luoghi pubblici o privati, è fatto inoltre divieto di produrre lo stillicidio di acqua o altri liquidi, con eccezione per le aree agricole e i giardini, ovvero causare la caduta di terra o l'emissione di polveri, anche sbattendo tappeti, tovaglie e simili.

Art. 12 - Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali

1. Fatte salve le norme penali e le norme Statali e Regionali in materia di animali, e il riferimento a eventuali regolamenti comunali sulla detenzione e tutela di animali, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso o passaggio condominiale è fatto obbligo a detentori di cani di utilizzare il guinzaglio e, se di media o grossa taglia o di indole mordace, essere anche dotati di apposita museruola. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati.

2. Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo, danno, spavento a persone e danno a cose e siano sottoposti in ogni momento alla sua custodia.

3. In luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso è vietato condurre cani o altri animali non detenendo le attrezzature o gli strumenti opportuni per contenere o rimuovere gli escrementi, ovvero omettendo di raccogliere immediatamente gli escrementi stessi qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, ad eccezione dei non vedenti con cani guida. Quanto disposto nel presente paragrafo non si applica ad eventuali zone cintate e destinate ai cani con autorizzazione del Sindaco.

4. Chiunque detiene, a qualsiasi titolo, animali di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di prendersene cura senza infliggere loro maltrattamenti.

Art. 13 - Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale

1. E' fatto divieto di salire su inferriate, cancellate, e altri luoghi dai quali si possa essere causa di fastidio o danno a sé stessi o ai passanti.

2. E' vietato salire, sostare o camminare, collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili, spallette di fiumi e torrenti, piloni dei ponti, o ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria o altrui incolumità.

CAPO II - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITÀ, IGIENE E PUBBLICO DECORO

Art. 14 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere

1. Il Comune garantisce la civile convivenza al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità. Ferma restando le disposizioni contenute nelle leggi regionali e statali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello stato, in materia di ordine pubblico di sicurezza, è fatto divieto a chiunque con il proprio comportamento, nei luoghi pubblici e nelle private dimore, di causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disturbo o essere motivo di indecenza.

2. Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti:

a) compiere atti o esporre cose, in luogo pubblico o in vista del pubblico, contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, che possano offendere la pubblica decenza, tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere

atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico, utilizzare l'arredo urbano in modo non consono alla sua destinazione;

b) esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo; gli operatori delle forze dell'ordine possono allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate (far abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati);

c) visitare i luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti indossando indumenti o compiendo atti o assumendo comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi;

d) sdraiarsi sul suolo pubblico, nelle aiuole, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, sulle panchine, sulla soglia degli edifici prospicienti la pubblica via, ovvero bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente sul suolo pubblico o stendere, esporre, depositare in detti luoghi effetti personali, indumenti, abiti, sacchi a pelo, coperte, valigie, suppellettili, oggetti nuovi ed usati o/ cose simili. e) tenere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri nelle strade pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, come sdraiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, con finalità di vendita o di mendicchio;

f) vendere o offrire merci o servizi con grida o altri comportamenti molesti;

g) lavare i veicoli, lavare o strigliare animali;

h) somministrare qualunque tipo di alimento ad uccelli selvatici ed in particolare a piccioni presenti allo stato libero sul territorio comunale;

i) abbandonare alimenti destinati ad animali;

l) spostare, sporcare, imbrattare o rendere inservibili i cassonetti e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani;

m) pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato;

n) abbandonare, depositare, gettare o disperdere su pubblico suolo carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette, gomme da masticare e qualsiasi altro oggetto di piccolo volume al di fuori degli appositi contenitori;

o) tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene e al pubblico decoro a luoghi pubblici e a private dimore (vedi regolamento comunale sulla detenzione e tutela degli animali).

p) entrare ed immergersi in vasche, fontane, lavatoi o servirsi di tali impianti per lavarsi o immergere o lavare botti, barili ed altri oggetti.

q) lasciare aperti dopo l'uso le fontanelle pubbliche dopo l'utilizzo.

Art. 15 - Attività vietate, uso del suolo pubblico e depositi esterni

1. Ogni occupazione del suolo e dell'area pubblica, anche nelle aree di pubblico uso, deve essere autorizzata dal comune, fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della Strada e nell'apposito Regolamento sulle occupazioni degli spazi e aree pubbliche, e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite.

2. Sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso, è proibita ogni attività che lo deteriori o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi disagio o pericolo alla collettività. E' pertanto vietato: a) svolgere qualsiasi mestiere o attività, professionale o non, come riparare o provare veicoli, riparare mobili, spaccare legna o compiere altre attività simili, senza specifica autorizzazione; b) pulire gli utensili, attrezzi, o altri oggetti; c) lavare le soglie, le finestre, le vetrine, le tende delle attività lavorative qualora ciò comporti disagio per terzi e pregiudizio del decoro urbano; d) lavare veicoli od animali su suolo pubblico. 3. Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno degli pneumatici stessi, al fine di impedire la formazione d'insetti dovuta alla stagnazione di acqua piovana al loro interno. Ai fini di cui al precedente comma, nel centro abitato é vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana indipendentemente dalla finalità.

Art. 16 - Esecuzione di giochi in luogo pubblico

1. Premesso che il Comune di Montoggio riconosce il diritto dei bambini al gioco e alle attività ricreative proprie della loro età, non è consentito praticare giochi sulle pubbliche strade o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, sono concessi sul suolo pubblico tutti i giochi, a eccezione di quelle attività che possono creare comprovati pericoli, molestia o danno alla sicurezza e incolumità delle persone, alla circolazione dei pedoni e dei veicoli, alla proprietà pubblica e privata. Non sussiste alcuna possibilità di limitazione al gioco dei bambini per gli spazi opportunamente attrezzati.

2. Nei cortili delle abitazioni private, il regolamento di condominio può disporre limitazioni al diritto di cui sopra, all'interno delle fasce orarie 14.00 – 16.00 e 22.00 - 8.00.

Art. 17 - Recinzione e manutenzione terreni

1. Ogni terreno deve essere tenuto in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, con particolare riguardo alla presenza di sterpaglie e in condizioni igieniche buone, allo scopo di prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie nonché costituire potenziale causa di incendi o di depositi di rifiuti.

2. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando danno o pericolo, o di intralcio su suolo pubblico o aperto al pubblico, e che i rami di piante collocate in aree di proprietà privata, sporgano in luogo pubblico o aperto al pubblico.

3. Ai fini di salvaguardare la pubblica incolumità nelle recinzioni, i proprietari devono evitare l'uso di materiali pericolosi o comunque atti ad offendere per recingere le proprietà private con le strade o piazze pubbliche o con luoghi aperti al pubblico o per come sono utilizzati.

Art. 18 - Targhe, monumenti ed apparecchi di pubblica utilità

1. Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa deve essere appositamente autorizzato dal Comune.
2. L'Amministrazione comunale potrà apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata, impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale o altri oggetti di pubblica utilità quali, ad esempio, telecamere per video-sorveglianza, nei luoghi ritenuti più convenienti o adatti.

Art. 19 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri

1. E' vietato apporre scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze nonché su porte, muri, manufatti o infrastrutture; l'Amministrazione comunale provvederà alla copertura in via d'urgenza delle scritte e dei disegni, fatto salvo l'addebito delle spese all'accertato responsabile

Art. 20 - Tetti, cornicioni e canali di gronda negli edifici

1. I tetti, i cornicioni, i canali di gronda, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili, debbono essere mantenuti in buono stato di conservazione nonché convenientemente assicurati in modo da evitare caduta di tegole, lastre, pietre od altro qualsivoglia materiale.
2. I canali di gronda e di scolo per le acque pluviali degli edifici non devono spandere su suolo pubblico od aperto al pubblico.
3. E' fatto obbligo ai proprietari e/o amministratori di edifici impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico od aperto al pubblico.
4. E' facoltà della Civica Amministrazione, tramite gli Uffici competenti, prescrivere lavori ritenuti necessari per evitare i suddetti inconvenienti fatta salva, in caso d'inottemperanza, l'esecuzione d'ufficio a spese del responsabile.

Art. 21 - Giardini, parchi, aree verdi e fontane.

Nel rispetto della tutela della convivenza civile, della vivibilità, della quiete pubblica, dell'igiene, del pubblico decoro, il Comune garantisce la fruibilità degli spazi adibiti a verde pubblico, determinandone al contempo le corrette modalità di utilizzo.

1. Nei parchi, ville, nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole, e nelle aree verdi pubbliche è vietato:
 - a) cogliere i fiori, strappare fronde e recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto ivi posto a pubblico uso od ornamento;
 - b) calpestare le parti erbose, entrare nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio, ove tale divieto è espressamente segnalato;
 - c) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;

d) transitare o sostare con veicoli a motore nonché sui i viali interni dei pubblici giardini, su quelli riservati ai pedoni e in genere fuori dei viali e delle strade appositamente destinati, ove si applica il Codice della Strada;

e) salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliar loro contro pietre, bastoni e simili;

f) salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o comunque da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui sono destinati.

g) accendere fiamme libere, fuochi, bracieri, griglie, barbecue, e bruciare qualsiasi materiale, a qualunque scopo o titolo;

h) bivaccare o dimorare in tende o ripari di fortuna;

i) introdursi o trattenersi intenzionalmente all'interno delle recinzioni dei parchi e delle ville comunali quando questi sono chiusi al pubblico.

2. E' vietato fare il bagno o gettare cose o immergere oggetti o animali nelle fontane, nelle vasche e in genere in qualsiasi superficie acqua, ovunque presenti.

3. In ogni caso, la concessione per l'utilizzo di parchi pubblici o di aree degli stessi sul quale esercitare qualsiasi attività, è subordinata al parere obbligatorio e vincolante dell'ufficio competente del comune. Al medesimo ufficio è demandata l'individuazione di luoghi di stazionamento ed eventualmente dei percorsi per la fruizione degli stessi.

Art. 22 - Corsi d'acqua

1. Fatte salve le norme di legge statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati e fatte salve le maggiori sanzioni penali, nell'alveo dello Scrivia e degli altri corsi d'acqua è vietato:

a) lavare veicoli, oggetti o animali;

b) gettare rifiuti di qualsiasi tipo.

CAPO III - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

Art. 23 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città; in tale contesto in conformità all'art. 6, comma 1, lett. a) della legge Regione Liguria 28/3/1998 n. 12, attuativa della Legge 26/10/1995 n° 447, la zonizzazione acustica del territorio è stata approvata con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 68/14179 del 13/2/2002. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve pertanto usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

2. L'esercizio di attività rumorose temporanee è subordinato al rilascio dell'apposito titolo autorizzatorio;

3. Fermo restando quanto previsto da norme speciali in materia di livelli delle emissioni sonore e loro superamento, senza specifica autorizzazione comunale non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, professioni o mestieri che siano fonti, anche potenziali, di disturbo alle persone tra le ore 22.00 e le ore 7.00.

4. E' particolarmente tutelata la fascia oraria compresa tra le ore 22.00 e le 07.00 (alle ore 09.00 nei giorni festivi) ed ogni comportamento si deve conformare a tale principio: gli uffici pubblici, nell'autorizzare attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengano conto di quanto sopra, con possibilità di deroga in funzione di particolari esigenze.

Art. 24 Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo

1. I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo di cui al precedente articolo 3 comma 4 sono altresì tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti che causino schiamazzi e rumori; non deve inoltre recare disturbo la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione.

2. L'Amministrazione Comunale, a seguito di ripetute violazioni accertate, anche con provvedimento non definitivo, ai sensi degli articoli precedenti, può ridurre l'orario di apertura dei singoli locali.

Art. 25 - Rumori e schiamazzi per le strade

1. Al di fuori delle attività di ritrovo di cui all'art. 3 comma 4 è fatto divieto a chiunque recare disturbo, ai sensi dell'art. 25 con rumori, schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione.

2. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali per le strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.

Art. 26 - Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali

1. E' fatto divieto di detenere cani o altri animali che rechino costante e/o reiterato disturbo alla pubblica quiete e al riposo, anche di persone singole.

CAPO IV - MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE

Art. 27 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa

1. Fatta salva la specifica normativa e le specifiche competenze in campo sanitario, dell'igiene degli alimenti e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato su strada ed ogni altra attività lavorativa esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere effettuata garantendo le condizioni igieniche.

2. I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino.

3. Agli esercenti attività di vendita su area pubblica è fatto obbligo di mantenere pulita l'area di vendita e quella immediatamente adiacente per tutto il tempo di esercizio dell'attività stessa provvedendo alla rimozione dei rifiuti secondo la vigente normativa nazionale e locale.

Art. 28 - Obbligo di vendita delle merci esposte e dell'uso dei bagni

1. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci che comunque a tale fine siano esposte al prezzo indicato.

2. Qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita.

3. E' fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentire l'utilizzazione dei bagni a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 29 - Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada

1. Ogni merce esposta su suolo pubblico dovrà essere soggetta ad autorizzazione e comunque non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per forma e/o materiale e/o sua collocazione, ai passanti e in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina.

2. E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al pubblico decoro.

3. E vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico od i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

Art. 30 - Divieto d'uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune

1. Al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'uso dello stemma del Comune e del gonfalone, è vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.

Art. 31 - Mestieri ambulanti e artisti di strada

1. Fatte salve le norme per il commercio su area pubblica, non è possibile esercitare mestieri ambulanti, incluso il mestiere di suonatore ambulante, o l'attività di artista di strada nell'ambito del territorio comunale; l'Amministrazione Comunale, in occasione di particolari eventi o situazioni o per determinati luoghi, può autorizzare temporaneamente l'esercizio delle attività di cui trattasi.

Art. 32 - Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, gli allestimenti, le baracche e i loro annessi, e ogni altra analoga struttura temporaneamente autorizzata per lo svolgimento di pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti, dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche osservando altresì le specifiche prescrizioni che il Comune potrà volta per volta impartire; in particolare, le aree adibite a tale scopo dovranno essere dotate di un congruo numero di contenitori di rifiuti.

2. Il suolo pubblico utilizzato per dette attività, dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di metri tre intorno allo spazio occupato.

3. A coloro che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante è fatto obbligo di tenere il pubblico, con particolare riguardo ai bambini, ad una distanza dall'attrazione tale da impedire che allo stesso sia procurato danno o pericolo.

4. Ai soggetti che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento è vietato:

a) di attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti;

b) di tenere aperti gli allestimenti oltre l'orario consentito dalla singola autorizzazione.

5. L'Amministrazione Comunale, in occasione di particolari eventi o in determinati luoghi o situazioni, con specifica ordinanza, ha facoltà d'impartire disposizioni o specificazioni in merito.

Art. 33 - Attività di noleggio di velocipedi e cavalli

1. Fuori dall'esercizio di mestieri ambulanti, è vietato svolgere attività di noleggio di mezzi di locomozione non a motore, senza specifica autorizzazione comunale e senza rispettare le prescrizioni ivi contenute.

2. Tutti i mezzi concessi a noleggio devono essere dotati di polizza assicurativa di responsabilità civile e per danni a terzi.

Art. 34 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali sulla pubblicità o specifiche autorizzazioni, sul suolo pubblico o dai locali aperti su di esso, è consentito, nelle forme non vietate e fuori dalle carreggiate, distribuire o depositare per la libera acquisizione qualsiasi oggetto, giornale, volantino, purché non sia recato pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione, anche pedonale.

2. Il volantinaggio, ove consentito, può essere svolto solo con la consegna a persone fisiche; è pertanto vietata la distribuzione e/o apposizione su veicoli in sosta, sulle soglie e sui gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche, salvo specifica autorizzazione da parte degli Uffici competenti.

TITOLO III - SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

CAPO I - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI

Art. 35 - Sistema sanzionatorio

1. La potestà del Comune d'irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie, conseguenti alle violazioni al presente regolamento, nei limiti da Euro 25 a 500, è prevista dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, fatta salva la possibilità riconosciuta all' Ente Locale dal Ministero dell'Interno con circolare F. L. 29/5/2003 di graduare le sanzioni pecuniarie, nell'ambito dei predetti limiti, in base al diverso valore dei vari interessi pubblici lesi dalla violazione.

2. La procedura sanzionatoria segue il disposto della Legge 24 novembre 1981, n.689.

3. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della Legge 24/11/1981 n° 689, entro giorni sessanta dalla contestazione o notifica del verbale di violazione, è ammesso assolvere la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari ad un terzo del massimo della sanzione editale ovvero al doppio del minimo, se più favorevole.

4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 2, della Legge 24/11/1981, introdotto dall'art. 6 bis, comma 1, della Legge 24/7/2008 n° 125, la Giunta Comunale, all'interno del limite editale minimo e massimo della sanzione prevista, per ogni singola violazione può stabilire un importo del pagamento in misura ridotta diverso da quanto indicato al comma 3 del presente articolo.

5. In riferimento all'articolo 35, comma 4, e specificatamente a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, lettera A, si determina che la sanzione prevista per l'inottemperanza al disposto del suddetto comma 2 lettera A, sia di euro 200,00.

6. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme di cui al comma seguente.

7. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art. 18 della L. 689/81 è individuata nel Sindaco. I proventi sono destinati al Comune.

8. Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è la Polizia Locale e gli altri soggetti che rivestono la qualifica di agente o ufficiale di Polizia giudiziaria, e gli agenti di Polizia amministrativa individuati dalla Legge dello Stato o della Regione. Sono competenti altresì gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

9. Il Sindaco, secondo modalità stabilite con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo Polizia Locale le funzioni di accertamento delle violazioni al presente regolamento.

Art. 36 - Sanzioni

1. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente regolamento è soggetto ad una sanzione da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000. Fatto salvo quanto previsto da norme su materie specifiche, adottate o adottabili dall'amministrazione comunale.

2. Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere ostensibile agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

3. Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di diffida di cui all'art. 39 o non vi ottempera nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

4. E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 19/23 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n. 689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

Art. 37 - Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate.

1. L'amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse, può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune ed eventualmente chiudere i locali senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o compensi di sorta.

2. Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca la Polizia Locale applicherà appositi sigilli ai locali ove venivano esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio sia stato sospeso o revocato.

Art. 38 – Sequestro cautelare propedeutico alla confisca. Attività di accertamento.

1. E' sempre consentito il sequestro cautelare propedeutico alla confisca ex articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571.

2. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n. 689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria indicata dal comma 1 dell'art. 56 del Regolamento.

Art. 39 – Sospensione, revoca e decadenza delle autorizzazioni e concessioni

1. Oltre che nei casi già previsti in ogni singola parte del presente Regolamento, senza pregiudizio alcuno per le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie ove previste, sempreché il comportamento illecito sia riconducibile all'ipotesi di "abuso" del relativo titolo autorizzatorio, il Sindaco, quando il comportamento illecito di un titolare sia riconducibile all'abuso del relativo titolo autorizzatorio, può sospendere, revocare o dichiarare decadute le autorizzazioni, concessioni o licenze, per i seguenti motivi: -

sospensione

a) per mancato risarcimento dei danni recati al patrimonio comunale, derivanti dalla gestione ovvero conduzione dell'attività oggetto di autorizzazione, concessione o licenza, fermo restando l'attivazione delle iniziative rivolte al recupero del danno prodotto; b) per morosità nel pagamento delle tasse comunali dovute dal titolare delle autorizzazioni o concessioni. La durata della sospensione non potrà mai superare il termine temporale massimo di 10 (dieci) giorni consecutivi, festività e festività infrasettimanali comprese, e, salvo che non sia specificatamente diversamente indicato nel provvedimento amministrativo, l'efficacia della sanzione decorre dal giorno successivo dalla data di notifica, a termini di legge, del provvedimento stesso all'interessato. -

revoca

a) per ragioni di incolumità, decoro ed estetica, o utilità, quando non venga osservata anche una sola delle condizioni alle quali venne subordinato il rilascio del relativo titolo autorizzatorio; b) per trasformazione del servizio al quale si riferiscono; c) per perdita, da parte del titolare, dei requisiti richiesti per il rilascio; d) per gravi e ripetute infrazioni, da parte del titolare o dei suoi rappresentanti o commessi, alle norme dei regolamenti comunali che disciplinano la materia oggetto delle autorizzazioni o concessioni. La revoca, salvo che non sia specificatamente diversamente indicato nel provvedimento amministrativo, esplica i propri effetti dal giorno successivo dalla data di notifica, a termini di legge, del provvedimento stesso all'interessato. -

decadenza

a) per abbandono da parte del titolare dell'attività alla quale l'autorizzazione o concessione si riferisce; b) per l'esercizio dell'attività a mezzo di persone non autorizzate. La decadenza opera di pieno diritto al verificarsi delle inosservanze di cui al comma precedente, ultimo periodo, lettere a) e b), e viene dichiarata dal Sindaco con pari decorrenza.

Art. 40- Segnalazioni o reclami

1. Chiunque desideri presentare segnalazioni o reclami relativamente ad eventi o comportamenti rientranti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento ed essere informato degli esiti, può farlo secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

CAPO II DIFFIDA

Art. 41 – Diffida

1. Quando sono violate le norme del Regolamento, e la protrazione del comportamento illecito può pregiudicare o compromettere significativamente l'interesse pubblico prevalente, il Sindaco, provvede con la formale diffida nei confronti del trasgressore e/o dell'obbligato solidale.

2. La diffida di cui al comma 1 è consegnata, con notifica, a mani del trasgressore e/o del soggetto obbligato solidale, previa identificazione dello stesso, in forma scritta. Il soggetto diffidato deve essere maggiorenne. Se trattasi di soggetti minori di età o incapaci, la diffida è rivolta, e consegnata, con notifica, a chi è tenuto alla sorveglianza del minore o dell'incapace.

3. Nella diffida formale deve essere chiaramente indicato il motivo a sostegno, il termine ad adempiere, le conseguenze per l'inottemperante.

Art. 42 – Sanzioni per gli inottemperanti alla diffida

1. Per gli inottemperanti alla diffida si applicano le sanzioni previste per chi non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene.

CAPO III – PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Art. 43 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente Regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.

2. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione è soggetto alla sanzione di cui. All'Art. 36. In Caso di mancata ottemperanza si può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

Art. 44 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità

1. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente alla violazione di una delle disposizioni del presente Regolamento sia di non immediata attuabilità, o non sia comunque stato effettuato, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento

imponendone così l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale con specifico rapporto all'ufficio comunale competente che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.

2. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione di cui all'Art. 36. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato

TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 45 – Conciliazione in via breve

L'eventuale misura delle somme da versarsi in via breve per la conciliazione delle violazioni al presente Regolamento, diversa dalla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del minimo edittale di cui all'Art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, viene fissata con deliberazione della Giunta Comunale, secondo quanto disposto dall'Art. 16, comma 2 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 modificato dall'Art. 6 bis comma 1 della Legge 24 luglio 2008, n. 125.

Art. 46 - abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana perdono efficacia tutti gli atti ed i provvedimenti con esso incompatibili, fatte salve le norme/disposizioni speciali che l'Amministrazione Comunale ha adottato o si riserverà di adottare su materie specifiche.